

ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

RICORSO

per il **Dott. Angelo NAPOLI** (c.f.: NPLNGL75T20F839J), rappresentato e difeso - giusta procura alle liti rilasciata ex art.83 co. 3 c.p.c. - dall'Avv. Aristide DE VIVO (c.f.: DVVRTD67A07H703N # p.e.c.: avv.aristidedevivo@pec.ordineforense.salerno.it # fax: 089-797964), congiuntamente al quale elettivamente domicilia in Roma presso lo studio dell'Avv. Antonella MASTROCOLA al Viale delle Milizie n.9; contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed il M.E.F.; e nei confronti dei Sigg. Antonio DEL MANTO (1528°) ed Antonio MUSIO (439°);

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE -

a - della graduatoria del concorso per soli titoli per la copertura di n.202 posti di Giudice Tributario, approvata con delibera n.1049/2018/IV del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata in data 5.6.2018, che parimenti s'impugna, nella parte in cui il ricorrente è risultato erroneamente collocato al 2192° posto, con 15,50 punti, in posizione non utile, anziché al 372° posto *bis*, con 29,00 punti, oggi in posizione già utile alla nomina ovvero al meno deteriore posto che dovesse risultare competergli;

b - degli atti relativi alle operazioni istruttorie della Commissione esaminatrice laddove, sempre *in parte qua*, si è proceduto all'assegnazione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli idonei;

c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso, se lesivo, il Bando n.6/2016, laddove l'art.6 co. 2 lett. g, al di là del suo chiaro tenore letterale, sia interpretabile nel senso che il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "Attività professionali" di cui alla <Tabella E>, allegata al D.Lgs. n.545/92, dia luogo all'attribuzione di un unico punteggio pure con riferimento alle *altre* Attività, *diverse da quelle professionali*;

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

dell'obbligo della P.A. procedente a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli di servizio posseduti dal ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria impugnata, collocando lo stesso al 372° posto *bis* di essa o, in via del tutto gradata, al posto che dovesse risultare competergli a seguito della corretta ed equanime (ri)valutazione dei titoli anzidetti alla stregua dei motivi di ricorso ed in coerente applicazione dei criteri generali di valutazione di cui alla richiamata <Tabella E> cui la P.A. procedente si è auto-vincolata con la pubblicazione del Bando, *lex specialis* della procedura.

FATTO

1 - Con Bando n.6/2016, approvato con delibera n.1822/IV/2016 del 19.7.2016, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto il concorso per soli titoli per la copertura di n.202 posti di Giudice Tributario (poi, elevato di ulteriori n.259 posti resisi *medio tempore* vacanti, giusta delibera n.1196/2018/I-IV), da tenersi con le procedure di valutazione titoli di cui all'art.6 di cui al Bando medesimo, ivi richiamandosi la citata <Tabella E>, recante i criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie. E qui va subito precisato che l'art.6 co. 2 lett. g del Bando prevede espressamente l'attribuzione di un unico punteggio esclusivamente per "*il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di <Attività professionali> di cui alla <Tabella E>*" e non anche per il contemporaneo esercizio delle *altre* Attività di cui alla <Tabella E>, *diverse da quelle professionali*.

2 - In tale esatto contesto, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura dichiarando di possedere i requisiti generali di partecipazione, di essere abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista (**p. 2,00**) ed altresì di aver svolto le seguenti attività valutabili *ex <Tabella E>* cit.:

- Dottore Commercialista dal 23.1.2004 al 30.10.2016 (p. 6,50);
- Revisore Contabile dal 22.4.2005 al 30.10.2016 (p. 0,00, per cumulo);
- Amministratore delle seguenti Società di Capitali:
 - Hale Bopp Srl dal 21.12.1998 al 13.9.2002 (p. 2,00);
 - Quam Maxime Srl dal 7.7.2006 al 4.7.2011 (p. 2,50);
 - Nanni Srl dal 16.1.2009 al 30.10.2016 (p. 4,00);
 - Zumen Srl dal 2.7.2010 al 30.10.2016 (p. 3,00);
 - Studio Napoli Srl dal 7.7.2014 al 30.10.2016 (p. 1,00);
- Sindaco (ovvero Sindaco supplente) delle seguenti Società di Capitali:
 - Città dei giovani e dell'innovazione Spa dal 16.6.07 al 14.7.09 (p. 1,00);
 - Galdieri Auto Srl dal 26.4.2006 al 30.10.2016 (supplente - p. 5,50);
- Liquidatore delle seguenti Società di Capitali:
 - Quam Maxime Srl dal 4.7.2011 al 30.11.2012 (p. 0,50);
 - Hale Bopp Srl dal 13.9.2002 al 15.5.2003 (p. 0,50);
- Dirigente della seguente Società di Capitali:
 - Nuuk Srl dal 22.11.2010 al 31.5.2011 (p. 0,50).

Il che avrebbe dovuto comportargli la sicura attribuzione di ben **29,00 punti**, come da propria scheda di valutazione che si allega.

3 - Viceversa, all'esito della procedura, il ricorrente si è inopinatamente ritrovato collocato al 2192° posto, con 15,50 punti, in posizione assolutamente non utile, anziché al 372° posto *bis*, con 29,00 punti, oggi, all'esito del primo scorrimento di graduatoria già effettuato, posizione utile al conferimento della nomina sul posto.

4 - Di tutta evidenza, dunque, la Commissione esaminatrice, nella valutazione dei titoli di servizio e nell'attribuzione dei punteggi di cui alla <Tabella E> citata non ha tenuto conto *né* dei criteri generali da essa recati *né* dell'art.6 co. 2 lett. g del Bando, *lex specialis* della procedura, che <vincola> la stessa P.A. procedente.

5 - Per effetto di tali imperscrutabili ed erronee valutazioni, quindi, il ricorrente si trova ingiustamente quanto immotivatamente collocato in posizione deteriore e non utile nella graduatoria definitiva qui impugnata.

6 - Viceversa, qualora la Commissione esaminatrice, prima, ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, poi, avessero correttamente operato, l'interessato (collocato al 2192° posto, con 15,50 punti), avrebbe avuto diritto alla assegnazione di 13,50 punti in più per i titoli di servizio posseduti e ritualmente dichiarati, collocandosi più correttamente al 372° posto *bis*, con 29,00 punti e, dunque, in posizione certamente utile al conferimento del posto.

7 - Gli atti impugnati, pertanto, sono sicuramente illegittimi e vanno annullati *in parte qua* - previa sospensione ed adozione delle più idonee misure cautelari - per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DELLA LEX SPECIALIS (ART.6 CO. 2 LETT. G DEL BANDO IN RELAZIONE ALL'ART.3 L. N.241/90 ED AI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA <TABELLA E> IVI RICHIAMATA) - VIOLAZIONE DELL'ART.12 PRELEGGI E/O DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO)

I.1 - Gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente solo 15,50 punti, anziché 29,00 punti, in relazione ai titoli di servizio posseduti e ritualmente dichiarati.

Egli, invero, ha dichiarato di essere abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista (p. 2,00) nonché il possesso dei seguenti titoli di servizio:

- Dottore Commercialista dal 23.1.2004 al 30.10.2016 (**p. 6,50**);
- Revisore Contabile dal 22.4.2005 al 30.10.2016 (**p. 0,00**, per cumulo);
- Amministratore delle seguenti Società di Capitali:
 - Hale Bopp Srl dal 21.12.1998 al 13.9.2002 (**p. 2,00**);
 - Quam Maxime Srl dal 7.7.2006 al 4.7.2011 (**p. 2,50**);
 - Nanni Srl dal 16.1.2009 al 30.10.2016 (**p. 4,00**);
 - Zumen Srl dal 2.7.2010 al 30.10.2016 (**p. 3,00**);
 - Studio Napoli Srl dal 7.7.2014 al 30.10.2016 (**p. 1,00**);
- Sindaco (ovvero sindaco supplente) delle seguenti Società di Capitali:
 - Città dei giovani e dell'innovazione Spa dal 16.6.07 al 14.7.09 (**p. 1,00**);
 - Galdieri Auto Srl dal 26.4.2006 al 30.10.2016 (supplente - **p. 5,50**);
- Liquidatore delle seguenti Società di Capitali:
 - Quam Maxime Srl dal 4.7.2011 al 30.11.2012 (**p. 0,50**);
 - Hale Bopp Srl dal 13.9.2002 al 15.5.2003 (**p. 0,50**);
- Dirigente della seguente Società di Capitali:
 - Nuuk Srl dal 22.11.2010 al 31.5.2011 (**p. 0,50**).

Il che, in coerente applicazione dell'art.6 co. 2 lett. g del Bando e della <Tabella E> ivi richiamata, avrebbe dovuto comportargli la certa attribuzione di **29,00 punti**, come da propria scheda di valutazione che si allega.

Viceversa, la Commissione esaminatrice gli ha del tutto **immotivatamente** attribuito il peggiore punteggio di 15,50 punti, che è illegittimo non essendo state esplicitate le ragioni del **mancato riconoscimento di ben 13,50 punti**.

Di qui il manifesto difetto di motivazione che vizia gli atti impugnati per difetto assoluto di motivazione, non essendosi esplicitate le ragioni della mancata attribuzione di tali e tanti punti.

I.2 - Diversamente opinando, può solo ritenersi che la Commissione esaminatrice abbia applicato la norma di Bando e la relativa <Tabella E> valutativa in modo difforme dal suo chiaro ed inequivoco tenore letterale.

Nondimeno, in tal caso, si rammenta che il Bando è *lex specialis* della procedura che vincola non solo i partecipanti, ma anche la stessa Amministrazione, la quale, anzi, con la sua approvazione/pubblicazione, si auto-vincola ad esso/a e non può in alcun modo disapplicarlo ovvero applicarlo in modo difforme dalla sua lettera.

Ed infatti, laddove la P.A. precedente avesse correttamente operato in coerente applicazione dell'art.6 co. 2 lett. g del Bando e della <Tabella E> ivi richiamata, recante i criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie, giammai avrebbe potuto collocare al 2192° posto il ricorrente, con appena 15,50 punti.

La discrezionalità amministrativa, infatti, deve comunque rispettare i criteri generali di logicità e ragionevolezza (sconfinando altrimenti nell'arbitrarietà), per cui il ricorrente aveva ed ha sicuramente diritto, per i titoli di servizio posseduti e dichiarati, ad un punteggio maggiore di quello assegnatogli (15,50) in graduatoria e, segnatamente, all'attribuzione di ben 29,00 punti, siccome correttamente ricalcolato sulla propria scheda valutativa allegata, e, per l'effetto, alla collocazione al 372° posto *bis* della graduatoria finale di merito approvata, qui censurata, ovvero, in mero subordine, al posto che dovesse risultare competergli a seguito della corretta ed equanime (ri)valutazione dei titoli anzidetti alla stregua dei motivi di ricorso ed in coerente applicazione dei criteri generali di valutazione di cui alla richiamata <Tabella E> cui la P.A. precedente si è auto-vincolata mediante la pubblicazione del Bando di concorso, *lex specialis* della procedura.

Di qui l'**ulteriore profilo di illegittimità che vizia gli atti impugnati anche per difetto assoluto di istruttoria**, essendosi evidentemente applicati criteri di valutazione del tutto difformi o, comunque, diversi da quelli prescritti e recati dalla *lex specialis*, in violazione di essa e dell'auto-vincolo ad essa sotteso.

I.3 - In denegato subordine, laddove l'art.6 co. 2 lett. g, al di là del suo chiaro tenore letterale, sia interpretabile nel senso che il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "***Attività professionali***" di cui alla <Tabella E> dia luogo all'attribuzione di un unico punteggio pure con riferimento alle ***altre Attività, diverse da quelle professionali***, deve altresì censurarsi il Bando di concorso n.6/2016 per **violazione del principio di interpretazione** di cui all'art.12 delle Preleggi e, comunque, del principio del *clare loqui*.

Né può ritenersi che una tale interpretazione possa legittimamente discendere dal richiamo postumo ad un notiziario interno del 2001, **neppure menzionato dal Bando di concorso**, come pure confermato dall'Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso *de quo* pubblicata contestualmente alla graduatoria qui impugnata.

Ogni ulteriore commento sarebbe ridondante.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito disporre l'acquisizione istruttoria di ogni atto e/o documento ritenuto utile ai fini del decidere.

All'uopo, laddove dovesse ritenersi di disporre l'integrazione del contraddittorio, si chiede fin d'ora di essere ammessi alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito *web* del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art.41 co.4 CPA, con le modalità che si riterrà più opportuno prescrivere.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Più che di *fumus* deve parlarsi di manifesta fondatezza del ricorso.

Il danno, poi, è grave ed irreparabile, atteso che l'omessa e/o erronea valutazione dei titoli di servizio posseduti e dichiarati in domanda comporta per il ricorrente l'inutile e, comunque, deteriore collocazione nella graduatoria generale di merito, incidendo irreversibilmente sull'interesse al giusto procedimento e sul suo diritto di conseguire la nomina a Giudice Tributario per il cui posto ha partecipato.

A ciò può ovviarsi ordinando alla P.A. procedente di provvedere alla revisione della valutazione dei titoli di servizio posseduti dal ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli, alla luce dei motivi di ricorso qui esplicitati.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, unitamente alle istanze istruttoria e cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.

Ai sensi di legge, si dichiara che il valore del processo è indeterminabile e sconta il contributo unificato in misura di euro 650,00.

Salerno, 02 agosto 2018

Si attesta che il presente atto è conforme all'originale nativo da cui è estratto.

(F.to Avv. Aristide DE VIVO)

Firmato digitalmente da

Aristide De Vivo

CN = De Vivo Aristide
O = non presente
SerialNumber =
IT:DVVRTD67A07H703N
C = IT